

COMUNE DI SCIOLZE

STATUTO

Delibera n. 19 del 11/7/2000.

TITOLO I IL COMUNE

Capo I Elementi Costitutivi del Comune

ART. 1 - Denominazione e natura giuridica del Comune.

1. Il Comune di Sciolze è Ente locale territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dalla Regione e dal presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
6. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi istituzionali secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e quanto stabilito dai regolamenti.

ART. 2 - La popolazione - Il territorio - La sede - Il gonfalone - Lo stemma - Il bollo.

1. Il Comune di Sciolze è costituito dalle comunità delle popolazioni nonché dai territori del capoluogo e delle borgate; con una estensione di Km² 11,50. Il Comune di Sciolze è confinante con i seguenti Comuni: Cinzano, Gassino, Marentino, Moncucco Torinese, Montaldo e Rivalba come da planimetria allegata.
2. La sede degli organi comunali è sita nel capoluogo. Presso la sede del Comune si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo particolari esigenze che possano vedere gli organi riuniti in altra sede.
3. La modifica eventuale della denominazione delle borgate, delle frazioni e delle cascine può essere disposta nei modi stabiliti dalla legge.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso nonché riconosciuti nelle forme di legge.
5. Il gonfalone comunale si potrà esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, in cui sia presente il Sindaco o altra persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
6. L'uso dello stemma per i fini non istituzionali dovrà essere specificatamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.
7. Il bollo è il timbro che reca l'emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto. Il Segretario comunale è legale depositario della custodia e dell'uso del bollo comunale; con specifici conferimenti di incarico, rilasciati per iscritto dal Segretario medesimo, la custodia e l'uso del bollo, possono

essere trasferiti in carico ai titolari dei servizi, che ne divengono direttamente responsabili. In tale caso i bolli devono riportare, in modo inequivocabile, la identificazione dell'ufficio di provenienza.

ART. 3 - Albo pretorio - Pubblicazioni e notificazioni.

1. La Giunta Comunale individua appositi spazi da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Ai fini del presente articolo il Comune dispone di uno o più messi comunali, ai quali il Sindaco attribuisce, con un proprio decreto, la qualifica di notificatore.
5. Il messo notifica gli atti della propria amministrazione, per cui non siano prescritte speciali formalità, applicando, in quanto compatibili, le norme stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il messo può anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche locali che ne facciano richiesta al Comune, compatibilmente con le esigenze di servizio dell'ente.
6. Le notificazioni da effettuare nell'interesse dello Stato, verranno effettuate dal messo comunale, unicamente nei casi e con le modalità previste dalle singole leggi speciali di settore con particolare riferimento alla materia fiscale ed alle altre entrate patrimoniali. In tali casi ove sussista pericolo di danno per l'erario, potrà derogarsi al principio di trattazione cronologica delle pratiche.
7. In tutti gli altri casi di notificazione richiesta da Enti pubblici e concessionari di pubblici servizi non compresi nei precedenti commi 5 e 6, il Comune potrà discrezionalmente accogliere tali richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e previo integrale pagamento dei costi relativi.
8. Al fine di favorire una capillare informazione dell'attività amministrativa su tutto il territorio comunale, verranno predisposte idonee bacheche nelle frazioni e borgate.

ART. 4 - Finalità e compiti.

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche e culturali. Promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Attua il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed obiettivi della Carta Costituzionale e garantisce la piena partecipazione dei cittadini singoli od associati alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. Riconosce e garantisce la partecipazione attiva delle formazioni sociali. Promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione. Favorisce le diverse forme di associazionismo culturale, sportivo, educativo e ricreativo, valorizzando gruppi ed associazioni operanti nel paese.
2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà ed eguaglianza, di solidarietà e di giustizia, costituzionalmente garantiti, e concorre a rimuovere gli

ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; in particolare attua, nei vari settori, il principio di pari opportunità fra uomo e donna.

3. Il Comune può intraprendere iniziative di gemellaggio con Comuni italiani e stranieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, organizzando scambi e visite culturali, ricevendo le delegazioni e attuando quant'altro ritenuto opportuno.

ART. 5 - Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, secondo le leggi vigenti.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Nell'ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con predisposizione di congrui piani finanziari.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune può delegare, nelle forme di cui al successivo titolo "V" ai consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi, quando la dimensione comunale non ne consente una gestione ottimale.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 6 - Organi Elettivi.

1. Gli Organi elettivi del Comune sono: il Consiglio comunale ed il Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e Consigliere sono stabilite dalla legge.

Capo I Il Consiglio Comunale

ART. 7 - Il Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico - amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 8 - Elezioni - Composizioni e Scioglimento.

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART. 9 - Competenze del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le competenze del Consiglio comunale sono determinate dalla legge.

ART. 10 - Commissioni consiliari.

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari.
2. Le Commissioni, distinte in permanenti, temporanee di indagine sull'attività dell'amministrazione e speciali saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La presidenza di eventuali commissioni consiliari di controllo o di garanzia è assegnata alla minoranza.

ART. 11 - Funzioni e poteri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e della Giunta, secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
2. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in particolari materie che rivestano rilevanza per l'attività dell'Ente, riferendone al Sindaco stesso o all'Assessore competente.
4. Per l'espletamento del proprio mandato, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, secondo le norme vigenti ed i regolamenti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

ART. 12 - Dimissioni e decadenze del consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Consiglio comunale.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dalla loro presentazione ed immediatamente efficaci.
3. Si ha la decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a due sessioni consecutive del consiglio comunale.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su istanza di un consigliere comunale o di un qualunque elettore del comune.

5. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio Comunale decorso il termine di dieci giorni dalla data della notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia presentato adeguate giustificazioni.

Capo II Il Sindaco

ART. 13 - Elezione del Sindaco.

1. La elezione del Sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia sono disciplinate dalla legge.

ART. 14 - Funzioni quale organo del Comune.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Il Sindaco:
 - a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
 - b) attribuisce gli incarichi agli Assessori, per settori organici e per progetti;
 - c) convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
 - d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - e) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - f) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purchè non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza agli Assessori, al Segretario e agli impiegati apicali;
 - g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - h) può concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) può stipulare accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - j) indice i referendum comunali;
 - k) adotta ordinanze;
 - l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale;
 - m) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
 - n) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- o) provvede alla nomina, designazione e revoca dei Responsabili degli uffici, dei servizi comunali e dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società;
- p) risponde direttamente o tramite un Assessore da lui delegato alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- q) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 15 - Funzioni quale ufficiale del governo.

1. Il Sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive, vigila relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Egli può delegare funzioni che svolge quale Ufficiale di Governo ai soggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 16 - Funzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco:
 - a) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;
 - b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i Concessionari di servizi comunali.

ART. 17 - Sostituzione del Sindaco.

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza , nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In casi particolari il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere per le funzioni previste dalle Leggi e dal Regolamento di Consiglio.

Capo III La Giunta Comunale

ART. 18 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica del Sindaco e di Consigliere comunale e nomina di Assessore.

1. Le cause di Ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

ART. 19 - Competenza della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio. Essa provvede inoltre a:
 - a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;

- b) adottare tutti gli atti ad essa riservati dalla legge;
 - c) riferire al Consiglio Comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso, sulla propria attività;
 - d) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.
2. Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del sindaco, dal Vicesindaco ovvero da Assessore o Consigliere appositamente delegato.

ART. 20 - Cessazione dalla carica di Assessore.

1. La durata in carica è disciplinata dalla legge;
2. Gli Assessori cessano dalla carica, oltrechè nel caso di decadenza dell'intera Giunta, nel caso di revoca:
 - a) per dimissioni;
 - b) per rimozione con Decreto Ministeriale;
 - c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore.
3. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
4. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 21 - Composizione e funzionamento della Giunta.

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede ed è composta da un numero massimo di quattro Assessori, anche non consiglieri, fra i quali un Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltrechè possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste per legge.
2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I Principi e criteri fondamentali di gestione.

ART. 22 - Il Segretario Comunale.

1. Il Segretario Comunale è legato da un rapporto di dipendenza funzionale al Comune e da un rapporto di fiducia con il Sindaco dal quale è nominato, fra gli iscritti nell'apposito Albo. Può restare in carica per tutto il mandato del Sindaco e può essere riconfermato. Al Segretario sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa inoltre con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Ove non sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Comunale coordina e sovrintende l'attività dei responsabili e degli impiegati apicali.

TITOLO IV UFFICI E SERVIZI

Capo I Uffici

ART. 23 - Responsabilità del personale comunale.

1. L'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni e la responsabilità del personale comunale, vengono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I principi di autonomia, funzionalità, economicità, professionalità e responsabilità sono i criteri-guida nella gestione dell'ente locale.

CAPITOLO V IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Capo I Principi

ART. 24 - Principi generali.

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce le forme di collaborazione previste dalla legge e dal presente Statuto con gli altri Enti pubblici locali, ai fini di coordinamento nella gestione dei servizi e nell'organizzazione delle attività.

Capo II

Le forme associative

ART. 25 - Convenzioni.

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, ovvero per il conseguimento o la realizzazione di obiettivi ed opere pubbliche, l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con altri Comuni od altri Enti pubblici, associazioni e privati.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione degli organi competenti.

ART. 26 - Consorzi.

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio comunale approva lo Statuto dei consorzi e la convenzione ad esso allegata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli Atti fondamentali del consorzio.
4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal rispettivo Statuto.

ART. 27 - Accordi di programma.

1. L'Amministrazione comunale può promuovere e concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione, richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 28 - Unione e fusione di Comuni.

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 27 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora la Regione predisponga un programma di fusione o qualora il Comune si costituisca in unione con altro Comune contiguo, in vista di una futura fusione, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione popolare

ART. 29 - Principi.

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della funzione amministrativa.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici, associazioni, comitati ed altri soggetti collettivi su specifici problemi.

ART. 30 - Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione.

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono incentivate:
 - a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale, culturale ed ambientale;
 - b) l'associazione Pro Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell'attività turistica.Il Consiglio comunale e la Giunta comunale potranno prevedere che l'associazione Pro Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti al settore e al coordinamento di particolari iniziative locali tipiche della finalità delle Pro Loco.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. E' altresì favorita la formazione di organismi a base associativa che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
4. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di spazi idonei, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli

organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme nell'apposito regolamento.

ART. 31 - Forme di consultazione della popolazione.

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, la quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

ART. 32 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, interrogazioni, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

ART. 33 - Referendum.

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi e abrogativi di esclusiva competenza locale tra tutta la popolazione.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, norme statali o regionali e provinciali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa, le materie e le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
4. Tali referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

Capo II Pubblicità degli atti e diritto di accesso

ART. 34 - Diritto di accesso e pubblicità degli atti.

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Capo I La gestione economica

ART. 35 - Finanza locale.

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Il controllo interno di gestione dei documenti contabili e la revisione del conto economico sono effettuati in ottemperanza alla legge e ai regolamenti.

Capo II I Beni Comunali e l'attività contrattuale

ART. 36 - Beni Comunali.

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 37 - Beni Demaniali.

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno altresì parte del demanio comunale il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione, è competente il Consiglio comunale.

ART. 38 - Beni patrimoniali.

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART. 39 - Inventario.

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Il Responsabile dell'area contabile e finanziaria ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico devono vigilare sulla corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio secondo le vigenti norme di legge.
3. Il riepilogo del conto patrimoniale deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni, si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi. Le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinate da norme regolamentari nell'ambito dei principi di legge.

ART. 40 - I contratti.

1. L'attività contrattuale è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO VIII I CONTROLLI

ART. 41 - Controllo sugli organi comunali.

1. La disciplina dei controlli e della vigilanza sugli organi comunali è stabilita dalla legge.

ART. 42 - Controllo sugli atti.

1. La disciplina del controllo sugli atti del Comune è stabilita dalle leggi vigenti.

**TITOLO IX
PARTE NORMATIVA****Capo I
Le ordinanze sindacali****ART. 43 - Le ordinanze ordinarie.**

1. In attuazione di disposizioni normative a carattere legislativo o regolamentare il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce può emanare ordinanze. Tali ordinanze possono essere rivolte alla generalità dei cittadini come a singole categorie o persone singole. Le ordinanze devono essere portate a conoscenza degli interessati nelle forme più opportune. Se rivolte a singoli devono essere notificate. Devono comunque essere pubblicate all'albo pretorio per gg. 15.

ART. 44 - Ordinanze straordinarie o “contingibili ed urgenti”.

1. Nelle materie indicate dalla Legge il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce può adottare motivate ordinanze straordinarie, se ricorrono nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intenda ovviare, nel rispetto delle norme costituzionali nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata (se rivolta a singoli) e pubblicata all'albo pretorio, così come disposto dall'art. 43. Tuttavia la contingibilità e l'urgenza possono richiedere l'adozione di altre forme di pubblicizzazione più immediate e opportune (es. ordine per segnalazioni luminose, proclami, etc...).
4. Se i destinatari non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, il medesimo verrà fatto eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica e con il recupero forzoso delle spese sostenute. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

**Capo II
Attività Regolamentare****ART. 45 - I regolamenti.**

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione consiliare di adozione definitiva del regolamento.

ART. 46 - Ambito di applicazione nei regolamenti.

1. I regolamenti sono disciplinati dalla Legge e incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 47 - Entrata in vigore dello Statuto.

1. Lo Statuto comunale è adottato ai sensi di legge con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale e la sua affissione per trenta giorni all'albo pretorio. Verrà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e inviato al ministero dell'interno.
2. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli Enti che vi hanno sede.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, restano in vigore le norme ed i regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con le norme statutarie

ART. 48 - Revisione dello Statuto.

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.